

Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale

Via Argine, 929 80147 Napoli

* * * * * * * *

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI, PULIZIA DELLE VASCHE E ALTRE PARTI PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRATTAMENTO FOGNARIO DELLA CITTÀ DI NAPOLI (PA 57-2022)

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 9333098C1B



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 2 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1.	PREMESSE	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 2.1. Documenti di gara. 2.2. Chiarimenti 2.3. Comunicazioni e pubblicazioni	5 5
3.	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	6
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
5.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	8
6.	REQUISITI GENERALI	9
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 7.1. Requisiti di idoneità 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di impri	1011 ese di rete,
	GEIE e altro	
	AVVALIMENTO	
9.	SUBAPPALTO	14
10	0.GARANZIE	14
11	.SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	19
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA	20
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15	i.CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
16	CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA	35
17	CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	36
18	3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38 39
19	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINI	STRATIVA . 40
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
21	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 3 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	. 43
24.CLAUSOLA SOCIALE	45
25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	. 46



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 4 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

L'Azienda, a seguito di Delibera a contrarre del CdA n. 40 del 07/07/2022, ha autorizzato l'indizione della procedura aperta telematica per l'aggiudicazione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, pulizia delle vasche e altre parti per gli impianti di sollevamento e trattamento fognario della città di Napoli (PA 57-2022).

L'aggiudicazione del servizio di che trattasi avverrà mediante procedura telematica aperta in ambito comunitario con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri meglio precisati al successivo paragrafo 18 e nell'allegato Prospetto criteri di valutazione OEPV, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo: Codice).

L'appalto è disciplinato oltre che dagli atti di gara resi disponibili come da successive indicazioni, anche dalle norme e condizioni previste dal Codice, riferite alla suddetta tipologia di procedura, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle regole del sistema informatico di funzionamento della piattaforma aziendale gare telematiche di cui al prosieguo, nonché per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile, dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto e dai chiarimenti forniti dall'Azienda in qualità di Stazione Appaltante, secondo le modalità che seguiranno.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- per portale / sistema telematico / sistema / piattaforma, si intende la Piattaforma aziendale gare telematiche, raggiungibile all'indirizzo web di seguito riportato;
- per offerta telematica / offerta / plico telematico o digitale, si intende l'insieme della documentazione amministrativa (c.d. busta telematica "DA") e dell'offerta tecnica ed economica (c.d. buste telematiche "OT" e "OE") dei partecipanti, inviata dagli stessi presso la suddetta piattaforma aziendale.

Con la presentazione dell'Offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni, i chiarimenti (FAQ) e gli avvisi pubblicati e/o rese dall'Azienda attraverso la propria piattaforma telematica o sul proprio sito web di cui al prosieguo.

Si riportano di seguito i dati identificativi dell'appalto.

- luogo di svolgimento prevalente delle prestazioni in appalto: Comune di Napoli codice NUTS ITF033;
- Codici identificativi: PA 57-2022 CUI S07679350632202100009 CPV 90511000-2 / 90512000-9 / 90510000-5 / 90470000-2 CIG 9333098C1B.

Il **Responsabile del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è L'Ing. Pasquale Speranza, giusta Nomina conferita a seguito Delibera CS n.39 del 29/12/2015.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 5 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. Documenti di gara.

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara completo del Prospetto dei criteri di valutazione OEPV;
- modello Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti (All. 1)
- modello formulario unico di gara (All. DGUE *modello del MIT*)
- modello dichiarazioni integrative (All. 2);
- modello dichiarazione ai fini antimafia (All. 3);
- modello dichiarazione impianto smaltimento (All. 4);
- modello dichiarazione ex DPR 177/2011 (All. 5);
- modulo Offerta Tecnica (All. MOT);
- modulo Offerta Economica (All. MOE);
- Capitolato Speciale di Appalto (All. CSA), costituito dal Foglio delle condizioni (parte I) e dalle Specifiche Tecniche e di Salute e Sicurezza, complete di elaborato di Stima e altri allegati (parte II);
- Schema di contratto (All. SdC).

La suddetta documentazione di gara è disponibile in maniera gratuita, illimitata e diretta, sulla piattaforma aziendale gare telematiche e sul sito web di ABC Napoli, nonché, relativamente agli atti soggetti a pubblicazione, sulla piattaforma Comunitaria SIMAP e, a mezzo collegamento, sulla piattaforma SCP del MIT (cfr. i rispettivi indirizzi web di accesso di seguito riportati), oltre che dalla piattaforma SIMOG per i dati identificativi della gara:

- https://ted.europa.eu;
- https://abc-napoli.acquistitelematici.it;
- https://www.abc.napoli.it area "amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", sottosezione "bandi di gara in corso e gare aggiudicate" – cartella rif. "procedura PA57-2022";
- https://www.serviziocontrattipubblici.it (Servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Per le modalità di accesso e fruizione della piattaforma aziendale da parte degli interessati sarà sufficiente attenersi alle indicazioni progressive fornite direttamente sul portale della piattaforma, ovvero si potranno consultare le apposite sezioni informative della stessa ("MANUALI-GUIDE", "FAQ", "SUPPORTO TECNICO" e "CONTATTI"), raggiungibili dalla schermata di apertura del portale gare telematiche.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso la suddetta Piattaforma aziendale, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 29/08/2022. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dopo aver preso cognizione di tutto quanto già riportato esaustivamente negli atti di gara. Le risposte alle



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 6 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

richieste correttamente presentate verranno fornite in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; quelle afferenti ad aspetti d'interesse generale verranno fornite prima della citata scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica. Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare più volte prima della suddetta scadenza, la sezione relativa a COMUNICAZIONI, AVVISI e FAQ pubblicati dall'Azienda sul proprio portale gare e/o sito web.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Solo in caso di comprovato mancato funzionamento / malfunzionamento / inutilizzo della suddetta piattaforma, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo PEC aziendale: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it con l'obbligo di riportare nell'oggetto della nota il numero di riferimento della procedura di che trattasi: **Procedura PA57-2022.**

2.3. Comunicazioni e pubblicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le informazioni di cui all'art. 76 del Codice - saranno rese agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:

- la piattaforma aziendale gare telematiche;
- il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) reso dai partecipanti sulla piattaforma aziendale, nella fase di registrazione e accreditamento per l'accesso alla stessa, ovvero acquisito d'ufficio dall'Azienda.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario / capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'accesso agli atti afferenti alla presente procedura, soggetti a pubblicazione ai sensi all'art.29 del Codice, è invece consentito agli interessati direttamente presso l'area "amministrazione trasparente" del sito web aziendale innanzi citato, nonché presso le apposite sezioni della suddetta piattaforma aziendale gare telematiche.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Stante la tipologia di servizio in appalto non ricorrono i presupposti di suddivisione dello stesso in lotti funzionali o prestazionali, così come precisato negli elaborati interni a supporto



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 7 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

della citata Delibera Commissariale d'indizione della procedura di gara.

L'appalto di che trattasi, finanziato con fondi aziendali, riguarda l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, pulizia delle vasche e altre parti per gli impianti di sollevamento e trattamento fognario della città di Napoli.

L'ammontare complessivo dell'appalto di cui al Quadro Economico approvato, è pari ad € 4.056.167,00, oltre IVA, così suddiviso:

- € 3.856.167,00 quale importo a base di gara per le prestazioni in appalto, ripartite fra attività di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti (€ 1.757.287,00), pulizia parti d'impianto e vasche (€ 278.880,00) e Pulizia impianto Galleria Vittoria (€ 1.820.000,00);
- € 50.000,00 quali oneri di sicurezza da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso;
- € 150.000,00 quali somme a disposizione dell'Azienda per far fronte ad imprevisti, esigenze straordinarie, urgenze, ecc.

Tale ammontare è stato valutato in base ai dati, alle informazioni e alle indicazioni fornite dalla struttura aziendale proponente l'appalto, che ai fini della procedura di gara ne ha stimato i relativi quantitativi per ciascuna voce di articolo descrittiva delle prestazioni costituenti il servizio in appalto (cfr. Specifiche Tecniche ed allegati di cui al CSA). In ragione di tale stima dei fabbisogni i predetti quantitativi sono, pertanto, indicativi e potrebbero nel corso dell'appalto subire variazione tanto in aumento quanto in diminuzione, in ragione delle mutabili esigenze di esercizio dell'Azienda, legate alla più ampia gestione operativa del sistema idrico integrato (SII) della città di Napoli e di alcuni comuni limitrofi, oltre che a salvaguardia dell'interesse pubblico ad esso sotteso.

Ciò posto, ai fini dell'espletamento del servizio di che trattasi sono stati stimati per l'intera durata contrattuale, costi della manodopera per complessivi € 1.815.000,00 e costi interni che potrebbe sostenere il soggetto contraente ai fini della sicurezza per € 36.500,00.

Fermo restando, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, l'applicazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo paragrafo 18 e all'allegato Prospetto criteri di valutazione OEPV, l'importo da corrispondere al soggetto contraente sarà quello determinato dagli esiti di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il servizio in appalto avrà una durata stimata in **36 mesi** dal suo avvio, che sarà formalizzato secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Eventuali prestazioni straordinarie e/o accessorie previste dal CSA, ovvero eventuali modifiche contrattuali introdotte per insindacabili esigenze aziendali, potranno essere disposte dall'Azienda, tanto in aumento quanto in diminuzione, secondo i limiti di legge, ai sensi dell'art.106 del Codice, ricorrendo, nel caso, all'utilizzo delle suddette somme a disposizione di cui al Q.E. approvato.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 8 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sottoindicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite (cfr. Consiglio di Stato sez. V sent.4652 del 06.10.2015).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 9 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c.1, lett.b), c) o da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito o di aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c.12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c.6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- l'estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un convivente dei soggetti societari richiamati dall'art. 80, c.3 del Codice, negli ultimi cinque anni antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;
- le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- ogni altra circostanza che determini l'impossibilità a contrarre con la P.A.

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, **a pena di esclusione** dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 86 del Codice.

Resta obbligo del partecipante comunicare ogni eventuale variazione intervenuta o che possa intervenire nel corso della procedura di gara, ovvero nel corso dell'appalto in caso di aggiudicazione, in relazione al possesso di requisiti generali. Gli stessi vanno infatti mantenuti anche a seguito di modifiche societarie o subentri nelle cariche sociali, ecc.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 10 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti con le modalità, le forme ed i contenuti di cui al presente Disciplinare nonché, ai sensi degli artt. 59 e 83 del Codice.

La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è fornita secondo le disposizioni di cui agli art. 82 e 86 del Codice.

Resta obbligo del partecipante comunicare ogni eventuale variazione intervenuta o che possa intervenire nel corso della procedura ovvero nel corso dell'appalto in caso di aggiudicazione, in relazione al possesso di seguenti requisiti e capacità speciali, nonché di esecuzione, ovvero riguardante la relativa documentazione di comprova fornita. Tali requisiti e capacità vanno infatti mantenuti anche a seguito di modifiche societarie o subentri nelle cariche sociali, ecc.

7.1. Requisiti di idoneità

Gli operatori economici partecipanti devono, **a pena d'esclusione**, essere in possesso, delle seguenti **idoneità tecnico-professionali**, ai sensi dell'art.83 c.3 del Codice:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, è richiesta dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo;
 - (in alternativa all'iscrizione precedente) **Iscrizione** a registri o albi professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice, attinenti all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. In generale il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui al citato articolo del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** per il trasporto in conto terzi di tutti i rifiuti identificati dai codici **CER** di cui alle Specifiche Tecniche del CSA.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura e per l'esecuzione dell'appalto, devono, **a pena d'esclusione**, essere in possesso della seguente **capacità economico-finanziaria**, ai sensi dell'art.83 c.4 del Codice, ritenuta quale importante indicatore, in caso di aggiudicazione, della sostenibilità da parte degli stessi dell'appalto di che trattasi, rientrante fra quelli più rilevanti per l'Azienda:

a) **conseguimento** negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando GUUE della procedura di che trattasi, **di fatturato specifico per servizi analoghi** a quelli in appalto svolti per conto di soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo **non inferiore ad € 4.000.000,00**, oltre IVA, per il quale si dispone di relativa documentazione di comprova.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 11 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla gara e per l'esecuzione dell'appalto devono, a pena d'esclusione, essere in possesso, delle seguenti capacità tecnico-professionali, ai sensi dell'art.83 c.6 del Codice:

- a) Disponibilità adeguata di risorse umane e tecniche e di idonea struttura organizzativa, supportata dalla dovuta esperienza, competenza, efficienza, affidabilità, atte a garantire la regolare esecuzione del servizio in appalto nel rispetto degli appropriati standard di qualità, sicurezza e tutela ambientale, come da documenti di comprova in possesso;
- b) Idoneità tecnico professionale, prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, che assicuri per la forza lavoro impiegata, l'organizzazione operativa e l'utilizzo conforme di mezzi, macchine, attrezzature, strumenti e dispositivi, l'adozione di misure di salute e sicurezza appropriate alle prestazioni in appalto, con svolgimento di adeguata informazione e formazione in materia per i lavoratori e con il supporto dei documenti di cui si dispone previsti dal citato decreto;
- c) Certificazione di sistema di gestione qualità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001, mantenuta per tutta la durata della gara e dell'appalto, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le attività oggetto dell'appalto o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile e supportata da certificato valido, reso in conformità agli atti di gara e contrattuali;
- d) Certificazione di sistema di gestione tutela ambientale, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001, avente come scopo le attività oggetto dell'appalto o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile e supportata da certificato valido, reso in conformità agli atti di gara e contrattuali;
- e) **Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 e smi** ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento, di cui al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche del CSA.

Oltre ai suddetti requisiti è richiesto ai partecipanti, in caso di aggiudicazione, il possesso dei requisiti esecutivi di cui al CSA, nonché l'obbligo di indicazione già in fase di gara (a mezzo dichiarazione resa dal l.r. del partecipante con l'ausilio del Modello All.4) dei **Riferimenti identificativi dell'/degli impianto/i autorizzato/i allo smaltimento** di tutti i rifiuti di cui al servizio in appalto, come identificati dai CER di cui alle Specifiche Tecniche del CSA, completi degli ulteriori dati richiesti al punto 5.1 di dette Specifiche (v. pag. 14) e corredati da copia dell'/degli atto/i di Autorizzazione alla gestione/esercizio di tale smaltimento, come prevista ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 e smi. A riguardo si fa presente che qualora nel corso della procedura di gara e/o dell'appalto, dovessero verificarsi variazioni dei suddetti dati e/o degli stessi atti autorizzativi, il soggetto partecipante/contraente dovrà dare tempestiva comunicazione di ciò all'Azienda, fornendo la relativa documentazione a supporto.

Ove i citati requisiti esecutivi non siano tutti o in parte nella disponibilità del partecipante alla data di presentazione in piattaforma della propria offerta relativa all'appalto di che



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 12 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

trattasi, lo stesso, ai fini dell'ammissione, dovrà rendere in sede di gara, propria dichiarazione d'impegno a conseguirli nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'eventuale comunicazione di aggiudicazione, ciò a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa, fornendone la relativa comprova attraverso l'inoltro nel medesimo termine di mezzi di prova adeguati.

In qualsiasi momento della procedura o dell'appalto, eventuali difformità riscontrate in merito ai suddetti requisiti e capacità saranno contestate secondo quanto previsto dagli atti di gara e contrattuali.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e altro

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari, ai GEIE e ad altri partecipanti plurisoggettivi, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti d'idoneità tecnico-professionale**, relativi alle Iscrizioni di cui al punto 7.1 lett.a) e lett.b), devono essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato / raggruppando, consorziato / consorziando, o GEIE, o aderente a contratto di rete e indicato come esecutore, oltre che dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, o costituente qualsiasi altro partecipante plurisoggettivo.

Il **requisito di capacità economico-finanziaria** di cui al precedente punto 7.2 può essere frazionato nei casi di soggetto partecipante formato da Raggruppamento, Consorzio, Aggregazioni di rete o GEIE. In tali circostanze, il partecipante con identità plurisoggettiva può possedere, nel suo complesso, le suddette capacità economico-finanziarie richieste per la partecipazione alla procedura di gara in argomento, nonché per l'espletamento dell'appalto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.

I singoli **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al precedente punto 7.3 lett.a), lett.b) e lett.c), devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante raggruppato / raggruppando, consorziato / consorziando, o GEIE, o aderente a contratto di rete e indicato come esecutore, oltre che dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, o costituente qualsiasi altro partecipante plurisoggettivo. Ciò ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, anche ai fini dell'espletamento dell'appalto.

I singoli **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al precedente punto 7.3 lett.d) e lett.e), nonché quelli previsti in esecuzione dal CSA, possono essere frazionati nei casi di soggetto partecipante formato da Raggruppamento, Consorzio, Aggregazioni di rete o GEIE. In tali circostanze, il partecipante con identità plurisoggettiva può possedere, nel



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 13 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

suo complesso, le suddette capacità tecnico-professionali richieste per l'espletamento dell'appalto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.

Ove presenti nelle banche dati ufficiali disponibili alle S.A., ai fini della comprova dei suddetti requisiti e capacità, l'Azienda acquisisce d'ufficio i documenti che ne attestano il possesso. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti all'interno della modulistica di partecipazione alla corretta indicazione delle informazioni, dei dati e degli elementi indispensabili al reperimento dei suddetti documenti di comprova, ove non esplicitamente richiesti a corredo dell'offerta.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi di altri soggetti in possesso di tali requisiti, che al tal fine dovranno rendere le previste dichiarazioni.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

Per quanto riguarda le capacità professionali pertinenti alle prestazioni in appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi di quelle in possesso di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda quale stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Azienda impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, secondo le modalità all'uopo precisate, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 14 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Azienda procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato ai sensi del vigente art.105 del Codice. A tal fine si precisa che le prestazioni richieste ad opera del soggetto aggiudicatario sono quelle di Prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti (come identificati dai CER di cui al CSA), mentre potranno essere subappaltate quelle di:

- Prelievo, trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti non richiamati dalle Specifiche Tecniche del CSA, il cui conferimento a discarica si renda necessario nell'ambito del servizio in appalto, ma per i quali, il soggetto aggiudicatario, sia sprovvisto delle relative autorizzazioni al trasporto;
- Pulizia, come descritte agli artt. 25, 26 e 27 dell'elaborato di Stima allegato al CSA.

Ai sensi dell'art. 105, c.2 del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c.3, lett. c-bis) del Codice.

10. GARANZIE

10.1. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, c.6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto o la rinuncia all'aggiudicazione lesiva per la stazione appaltante e/o dell'interesse pubblico a cui è sotteso l'appalto, avverso le quali la stessa si riserva di adottare le opportune ed adeguate misure di autotutela progressive, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento della cauzione e alla segnalazione del fatto all'ANAC, nonché agli organi preposti, nel caso di accertamento di



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 15 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

dichiarazioni mendaci dell'aggiudicatario e/o dei soggetti societari individuati ai sensi dell'art.80 c.3 del Codice.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c.1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Stante la correlazione del servizio in appalto con le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavori che l'Azienda intende garantire ai fini della gestione del sistema idrico integrato reso alla città di Napoli e comuni limitrofi, oltre che a salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso al proprio esercizio, l'offerta dei partecipanti è corredata da:

- 1) **Garanzia provvisoria**, di cui all'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'ammontare dell'appalto (€ 4.056.167,00), fatto salvo quanto previsto al c. 7 del medesimo articolo, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della S.A. della corretta applicazione delle previste riduzioni, utilizzando lo schema di dichiarazioni presente nell'ambito del "modello di dichiarazioni integrative All.2",
- 2) Impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario del servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- Il concorrente, all'interno della propria busta telematica "DA" documentazione amministrativa, farà pervenire ai fini della suddetta garanzia e relativo impegno, apposita fideiussione bancaria o assicurativa, secondo una delle modalità sotto riportate:
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale sarà attestata a seguito riscontro diretto presso il soggetto che ha prestato la garanzia di assicurazione, anche attraverso la consultazione del profilo web della compagnia, a ciò preposto.

Tale **Garanzia fideiussoria**, dovrà:

- ✓ contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- ✓ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 16 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; a tal proposito si rinvia al Decreto Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;

- ✓ avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- ✓ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione
- ✓ prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In alternativa, il partecipante potrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente di aver costituito garanzia provvisoria ed ottenuto l'impegno di cui sopra, riportandone tutti i dati identificativi necessari.

La suddetta **Garanzia provvisoria** può inoltre essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente di ABC Napoli, reperibile sul proprio sito al seguente link dell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "pagamenti dell'amministrazione";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 17 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.
 5, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice. Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del Modello dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 18 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario del servizio, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 c. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale, secondo il disposto dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 c.5 e ss. del Codice. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 19 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione di concorrente "plurisoggettivo" o di consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice, si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena d'esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di che trattasi devono, a pena d'esclusione, effettuare un sopralluogo preventivo sui siti aziendali interessati dal servizio in appalto, inoltrando ad ABC Napoli, non oltre la data del 09/08/2022 ore 23:59 – termine perentorio – formale richiesta di sopralluogo, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it , all'attenzione del Referente aziendale per il sopralluogo, Ing. Francesco Cirillo, avendo cura di inviare la medesima richiesta PEC anche all'indirizzo e-mail francesco.cirillo@abc.napoli.it . Tale richiesta oltre a contenete l'indicazione dei dati societari identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale, partita iva) dell'Operatore Economico interessato, dovrà riportare anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della/e persona/e incaricata/e per conto dello stesso ad effettuare il suddetto sopralluogo.

Le rispettive convocazioni ad effettuare tale sopralluogo, con le modalità e nei soli giorni stabiliti da ABC Napoli, saranno inoltrate, a cura del suddetto Referente, agli Operatori Economici interessati, al medesimo indirizzo PEC della loro richiesta. Non saranno prese in esame le richieste prive dei suddetti dati, nonché quelle pervenute con l'indicazione della medesima persona già designata da altro Operatore Economico.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come eventuale esecutore del servizio di che trattasi.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 20 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Al suddetto Referente è demandato, altresì, il rilascio del relativo "Attestato di sopralluogo", che va inserito a cura dei partecipanti nella propria documentazione amministrativa da caricare in piattaforma. In caso di difformità riscontrate in sede procedurale si farà comunque riferimento all'elenco completo dei soggetti che hanno regolarmente eseguito il previsto sopralluogo, redatto a cura del suddetto Referente e dallo stesso trasmesso alla Commissione di gara in avvio della prima seduta di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo pari a **€ 140,00**, in favore dell'ANAC, previsto per la partecipazione alla gara, secondo le modalità di cui alla Delibera 19 dicembre 2018 n.1174 e smi, come pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

A comprova del versamento i concorrenti allegano (nel campo documentazione amministrativa) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 c. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005, (lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema SIMOG.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione di concorrente "plurisoggettivo" o di consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, si precisa che il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica per il servizio in appalto deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole di sistema della piattaforma aziendale gare telematiche e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Saranno ammesse le offerte telematiche che perverranno in piattaforma, <u>entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte fissato delle ore 23:59 del 09/09/2022</u>.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 21 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che pur se inviate entro il suddetto termine di scadenza, non pervengano in piattaforma entro tale termine perentorio, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma aziendale.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica, purché nel rispetto dei termini di scadenza.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate, o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della S.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale aziendale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara che trattasi, si precisa quanto segue:

le dichiarazioni rese in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 (Domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni integrativa, ecc.), l'Offerta Tecnica e quella Economica - ai fini dell'ammissione alla procedura - devono essere redatte tutte in lingua italiana e sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 22 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, c.1, lett.b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- alla Domanda di partecipazione, al DGUE e alle altre dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell'ambito delle apposite sezioni/passi della Piattaforma aziendale deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché nei casi previsti dal presente disciplinare sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica "DA" Documenti Amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- nell'ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 23 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;

- in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.
- che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22/02/2013:
 - ✓ .pdf -.jpg .tiff .bmp;
 - ✓ .doc -.xls .docx -.xlsx -.odt- .ods;
 - ✓ files in formati diversi da quelli suindicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
- In merito al funzionamento tecnico del Portale aziendale, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul tale Portale e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia alle informazioni desumibili direttamente in piattaforma nelle apposite sezioni "GUIDE" e "ASSISTENZA".

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione del soccorso istruttorio;
- in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica "DA" Documenti Amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 24 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e/o delle ulteriori dichiarazioni, nonché della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'Azienda assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Azienda può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Azienda procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Azienda invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere inseriti dai partecipanti i seguenti documenti validamente resi in formato elettronico compatibile e con idonea sottoscrizione digitale in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato, fornendo a richiesta di ABC Napoli gli adeguati mezzi di prova.

15.1. Documentazione amministrativa - Modulistica

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa validamente resa, i partecipanti utilizzano i modelli all'uopo predisposti di seguito richiamati, inserendo nell'apposito campo della piattaforma aziendale:



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 25 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- la Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti (compilare e sottoscrivere mod All.1)
- il formulario DGUE (compilare e sottoscrivere l'apposito modello del MIT)
- le Dichiarazioni integrative (compilare e sottoscrivere modello All.2)
- la Dichiarazione d'impegno ai fini antimafia (compilare e sottoscrivere modello All.3)
- la Dichiarazione imp. smaltimento (conformare, compilare e sottoscrivere modello All.4)
- la Dichiarazione ex DPR 177/2011 (compilare e sottoscrivere modello All.5)
- la garanzia provvisoria (cfr. precedente paragrafo 10 e successivo punto 15.3.1)
- la comprova del pagamento del contributo ANAC (cfr. precedente paragrafo 12)

Si raccomanda l'utilizzo esclusivo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara. Eventuali format in uso ai partecipanti dovranno comunque essere conformati alla citata modulistica.

Si precisa che il presente Disciplinare con relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto, che completano gli atti di gara, si considerano, con la formulazione dell'offerta, sottoscritti integralmente per accettazione dai partecipanti, anche se <u>non</u> materialmente restituiti controfirmati con la propria documentazione amministrativa. Inoltre, l'offerta correttamente resa a cura dei partecipanti deve intendersi formulata nel pieno rispetto ed in conformità di tutti gli atti di gara.

15.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

- Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In tal caso <u>il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:</u>
- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV anche barrando direttamente la sola sezione «a» in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.3.1;



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 26 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Azienda, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in formato elettronico compatibile sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (DGUE Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al D.Lgs.n.56/2017 e alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 <u>lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice</u>) - cfr. punto 15.3.1 n. - del presente Disciplinare (*Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello dichiarazioni integrative All.2*).

Si precisa che

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

Si precisa che

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:

 In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 27 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.

- In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando GUUE, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando GUUE sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando GUUE o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, <u>qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 c.1 del D.Lgs.n.50/2016 l'operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del <u>DPR n.445/00</u>. In particolare, si precisa in tali presupposti che la dichiarazione deve essere resa specificando almeno i seguenti elementi:</u>

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti come sopra individuati cessati dalla carica.

Si fa presente inoltre che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 28 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L'operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 c.1 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Si precisa che

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

Si precisa che

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co.5 lett. I) del D.Lgs.n.50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando GUUE.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) l'operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dall'Azienda.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1008 dell'11.10.2017 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici-modelli di comunicazione") si precisa quanto segue:



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 29 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- A. un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa debitamente autorizzata presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente Punto B quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare:
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

Si precisa che

Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Si precisa che

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 30 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando GUUE.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando la modulistica predisposta e fornita dall'Azienda con gli atti di gara, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscrivendole digitalmente, attraverso le quali:

indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 31 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, relativamente all'adozione dei criteri ambientali minimi di cui alle Specifiche Tecniche costituenti la II Parte del CSA;
- dichiara di aver preso piena cognizione dei luoghi soggetti al servizio in appalto;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare all'Azienda la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 32 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;

- Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, c.6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
- dichiara di aver acquisito **garanzia provvisoria** di cui all'art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal precedente art.10, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
- dichiara di aver ottenuto **l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria** a favore dell'Azienda per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero <u>dichiarazione sostitutiva</u> di non applicabilità dell'art. 93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
- (qualora la garanzia sia costituita in forma di fideiussione) dichiara di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell'Azienda nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
- *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta)* dichiara il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice;
- (se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti) gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione a seguito dello svincolo della stessa.

Si precisa al riguardo quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 33 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Si precisa, altresì, quanto segue, ove ne ricorra la circostanza:

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art.80 del Codice), nonché le dichiarazioni afferenti alla riservatezza e, ove pertinente al concordato preventivo e alla conformità delle copie esibite, allegandole al proprio DGUE.

15.3.2. Documentazione a corredo

L'operatore economico partecipante allega:

- ulteriori documenti a propria cura, ove ne ricorrano le circostanze, (es. Camerale, Iscrizione ANGA, Certificazione UNI EN ISO 9001 e 14001, Autorizzazione esercizio impianto smaltimento, documentazione di eventuale avvalimento, ecc.) e/o dichiarazioni proprie e dei singoli soggetti costituenti un raggruppamento, rese in formato elettronico compatibile e con firma digitale valida, a supporto e precisazione della documentazione amministrativa di partecipazione.
- (in caso di concordato con continuità aziendale) relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte e rese secondo le modalità di cui al presente punto 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 34 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 35 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo predisposto in piattaforma, l'operatore economico deve inserire, a pena di esclusione, il file della propria Offerta Tecnica, redatta sul modulo "MOT", contenente la proposta tecnica formulata in riferimento agli elementi di valutazione indicati nel Prospetto di cui al successivo punto 18.1, completa dei mezzi di prova richiesti. L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati e dallo Schema di contratto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ciò anche nel rispetto del principio di cui all'art. 68 del Codice. L'Offerta Tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale

L'Offerta Tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'Offerta Tecnica – ivi compresi gli allegati (mezzi di prova ed ulteriori allegati facoltativi) – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'Offerta Tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l'Offerta Tecnica completa di allegati, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 36 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

febbraio 2009, n. 5, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c.2 lett.b) e c) del Codice, l'Offerta Tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

In generale ogni documentazione allegata all'Offerta Tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'Offerta Tecnica. In caso di mancata sottoscrizione digitale o di qualsiasi difformità riscontrata, la documentazione non potrà essere valutata. E' preferibile per i concorrenti accorpare all'Offerta Tecnica i relativi allegati e caricare un unico file pdf non compresso firmato digitalmente, ove ciò consentito nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale; diversamente è disponibile un campo aggiuntivo nel quale caricare eventuali ulteriori allegati all'OT a cura dei partecipanti.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo predisposto in piattaforma, il partecipante deve, **a pena di esclusione**, inserire <u>il file della propria Offerta Economica</u>, compilando l'apposito **"modulo MOE"** fornito unitamente agli altri modelli, sul quale riportare correttamente:

- il Ribasso unico percentuale offerto sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara (cfr. elaborato di Stima allegato al CSA) costituenti la proposta economica per il regolare espletamento dell'appalto nel pieno rispetto degli atti di gara ed in attuazione della propria Offerta Tecnica;
- l'importo degli **oneri di sicurezza** interni societari valutati per l'esecuzione del servizio in appalto (ricompresi nell'importo contrattuale, in caso di aggiudicazione);
- l'importo del **costo della manodopera** impiegata per l'esecuzione del servizio in appalto (ricompresi nell'importo contrattuale, in caso di aggiudicazione).



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 37 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

A tal riguardo si precisa che l'eventuale mancata indicazione del suddetto ribasso offerto comporterà **l'esclusione dalla gara** del partecipante. Anche la mancata indicazione, ai sensi dell'art.95 c.10 del Codice, degli oneri di sicurezza interni societari e del costo della manodopera di cui sopra, ovvero la loro valutazione nulla (pari a € 0,00), comporterà **l'esclusione dalla gara** del partecipante.

Inoltre, stante la stima indicativa dei quantitativi di cui al citato elaborato allegato al CSA, si fa presente che, in caso di aggiudicazione, ai fini della rendicontazione delle prestazioni in appalto, i singoli prezzi unitari ribassati verranno applicati ai quantitativi effettivi determinati in fase esecutiva, ciò fino alla concorrenza dell'importo contrattuale previsto "a capienza" di quello a base di gara.

In considerazione della tipologia del servizio in appalto, è preferibile, inoltre, a cura dei partecipanti corredare la propria Offerta Economica con un riepilogo delle principali voci di costo che concorrono alla sua determinazione. Ciò consentirà di agevolare eventuali verifiche di congruità dell'offerta.

Si precisa che l'Offerta Economica, completa di tutti i suddetti dati e gli ulteriori eventuali allegati, forniti a cura dei partecipanti, devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'Offerta Economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'Offerta Economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l'Offerta Economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:

- > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 38 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.6 e c.10-bis del Codice.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica di ciascun partecipante ammesso sarà effettuata con la seguente ripartizione che prevede l'attribuzione dei punteggi fino al valore massimo sottostante, secondo i criteri precisati al punto seguente:

OFFERTA TECNICA (peso 70%)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 70 Punti	PUNTEGGIO TOTALE 100 Punti
OFFERTA ECONOMICA (peso 30%)	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 Punti	

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le offerte irregolari e/o inammissibili, ai sensi dell'art 59 del Codice, nonché formulate in maniera non rispondente alle prestazioni in appalto o difformi agli atti di gara e contrattuali, oltreché parziali, plurime, condizionate e alternative e/o a rialzo con riferimento alla componente economica.

Il prezzo contrattuale, determinato in base alle risultanze di gara in applicazione all'Offerta Tecnica ed Economica formulate dall'aggiudicatario, è assunto fisso ed immutabile per tutta la durata dell'appalto ed è compensativo di tutti gli oneri e prestazioni, ancorché accessorie e complementari, poste a carico del contraente, comprese tasse, imposte, spese generali ed utili di impresa.

18.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è determinato sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione elencati nell'apposito **Prospetto criteri di valutazione OEPV allegato** al presente Disciplinare, riportante la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili e l'indicazione dei criteri applicati per la determinazione del singolo punteggio da assegnare ad ogni elemento proposto da ciascun partecipante ammesso.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 39 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

Si precisa che per quanto riguarda la valutazione degli **elementi quantitativi e tabellari** (cfr. Prospetto criteri OEPV) oggetto della proposta tecnica dei partecipanti, si farà riferimento alla seguente formula generale per l'attribuzione dei singoli punteggi:

$$P \text{ tec } k i = V k i * W k$$

Dove:

 ${m P}$ tec n k = punteggio tecnico per l'elemento k-esimo di cui al Prospetto OEPV, attribuito alla proposta del partecipante i-esimo;

V k i = coefficiente di valutazione attribuito alla proposta del partecipante i-esimo per l'elemento k-esimo di cui al Prospetto OEPV;

W k = massimo punteggio (peso) previsto per l'elemento k-esimo dal Prospetto OEPV.

Anche per la valutazione degli **elementi qualitativi** (cfr. Prospetto criteri OEPV) oggetto della proposta tecnica dei partecipanti, si farà riferimento alla medesima formula di cui sopra per l'attribuzione dei singoli punteggi, con la particolarità che il coefficiente **V** k i sarà determinato dal calcolo della media dei giudizi **Gn** k i espressi dai singoli componenti della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, rispondenti alla classificazione di cui al citato Prospetto criteri OEPV.

Si precisa al riguardo che le certificazioni ambientali richieste in possesso dei partecipanti costituenti elementi premianti nell'ambito della formulazione dell'Offerta Tecnica dovranno essere mantenute unitamente alle altre condizioni ivi proposte per tutta la durata della procedura e, in caso di aggiudicazione, per l'intera durata dell'appalto. Eventuali difformità riscontrate al riguardo saranno contestate secondo quanto previsto dagli atti di gara e contrattuali.

Dopo aver attribuito alle singole condizioni proposte dai partecipanti, i rispettivi punteggi determinati dalla formula di cui sopra, si procederà attraverso la loro sommatoria a definire il (**PT**) Punteggio Tecnico totale (max 70/100) per ciascun partecipante, stilando così la graduatoria tecnica di gara.

18.2. Criteri di valutazione dell'Offerta Economica

Per quanto riguarda la valutazione dell'Offerta Economica di ciascun partecipante ammesso, si precisa che verrà attribuito il (**PE**) Punteggio Economico (max 30/100), stabilito in base al ribasso percentuale offerto sull'Importo posto a base di gara e determinato in applicazione alla formula matematica di cui al citato Prospetto criterio OEPV, di seguito riportata:

1.
$$PE_i = 30 \cdot X \cdot \frac{A_i}{A_{Soglia}}$$
 se $A_i \le A_{Soglia}$

2.
$$PE_i = 30 \cdot \left[X + (1 - X) \cdot \frac{A_i - A_{Soglia}}{A_{Max} - A_{Soglia}} \right]$$
 se $A_i > A_{Soglia}$

Dove:



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 40 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

PEi = punteggio attribuito all'offerta economica del partecipante i-esimo

30 = massimo punteggio ammissibile

Ai = valore dell'offerta del partecipante i-esimo (ribasso percentuale sull'EPU a base di gara)

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte economiche (ribassi) di tutti i partecipanti ammessi

X = indice posto pari a 0,8

 A_{Max} = valore della migliore offerta rilevata (ribasso più alto).

18.3. Metodo per il calcolo dei punteggi finali

La Commissione, terminata l'attribuzione del Punteggio Tecnico (**PT**) e del Punteggio Economico (**PE**), procederà, in relazione a ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio totale (**Ptot**) e alla definizione della graduatoria di gara in base al valore progressivo di tale punteggio totale.

Si precisa inoltre che il punteggio attribuito all'Offerta Tecnica e quello attribuito all'Offerta Economica, sarà espresso mediante un numero con 3 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma aziendale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti la documentazione amministrativa. I concorrenti riceveranno automatica comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione di che trattasi si svolge attraverso il percorso previsto dal sistema di funzionamento della piattaforma, di seguito sinteticamente riportato, con avvio della prima seduta telematica di gara, a partire dal giorno 15/09/2022 ore 10:30:

- apertura della "Documentazione Amministrativa" relativa alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti;
- verifica della completezza della documentazione presentata;
- verifica della conformità di tale documentazione a quanto richiesto dagli atti di gara;
- attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi, nonché dell'adozione del relativo provvedimento a cura dell'Azienda.

Il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di gara sarà reso disponibile ai concorrenti nei termini e con le modalità di cui all'art. 76 c.2-bis del Codice con pubblicazione sul sito web aziendale www.abc.napoli.it - area "amm.ne trasparente" -



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 41 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

sezione "bandi di gara e contratti" - sottosezione "bandi di gara in corso e gare aggiudicate" - cartella rif. "procedura PA202-2021" e/o nell'apposita sezione pubblicazione della piattaforma aziendale gare telematiche.

L'Azienda si riserva di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. Tale verifica, ove ricorrano i presupposti, avverrà ai sensi degli artt. 81, 85 e 216 del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di gara giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti, nonché, ove ricorrano i presupposti, della valutazione della congruità dell'Offerta del primo in graduatoria (rif. Linee guida ANAC n.3).

L'Azienda pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di funzionamento della Piattaforma aziendale, di seguito sinteticamente riportato:

- 1. apertura delle "Offerte Tecniche" dei concorrenti ammessi e verifica della presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- 2. esame e valutazione delle Offerte Tecniche e dei mezzi di prova ivi allegati, con assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità riportate nel presente Disciplinare di gara e nel relativo Prospetto OEPV ivi allegato;
- 3. esclusione eventuale delle offerte che non risultano ammissibili;
- apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi e valutazione delle stesse secondo le modalità riportate nel presente Disciplinare di gara e nel relativo Prospetto OEPV ivi allegato;
- 5. formazione della graduatoria di gara;
- 6. (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)
 - 6.1.calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice e individuazione di eventuali offerte anomale (cfr. paragrafo 22);
 - 6.2. (nel caso di offerte anomale)
 - 6.2.1. Valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice. È



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 42 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

facoltà del RUP / Commissione di gara procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;

- 6.2.2. concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
- 6.2.3. aggiudicazione della gara.
- 6.3. (nel caso non vi siano offerte anomale)
 - 6.3.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
 - 6.3.2. verifica da parte del RUP / Commissione di gara dei costi della manodopera di cui all'art.95 c.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP / Commissione di gara procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente.
 - 6.3.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.
- 7. (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)
 - 7.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
 - 7.2. verifica dei costi della manodopera di cui all'art.95 c.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP / Commissione di gara procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
 - 7.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite in Piattaforma, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle "buste" telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione in automatico sull'avanzamento della procedura di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio totale (**Ptot**), si procederà ai fini dell'aggiudicazione come precisato nell'allegato Prospetto criteri di valutazione OEPV.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, a rialzo, nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del Codice, e comunque non formulate nel rispetto dei documenti di gara e quelli contrattuali o non rispondenti alla natura, oggetto e caratteristiche del servizio in appalto;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 43 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti dalla Piattaforma aziendale non consentono l'apertura delle Offerte Tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle Offerte Economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione di gara giudicatrice all'uopo nominata, ove ricorrano i presupposti, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Azienda procedere simultaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse e anche di altre che in applicazione del suddetto comma non siano risultate tali.

Nella circostanza, l'Azienda richiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione giudicatrice esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può, ove ricorrano i presupposti, chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di riscontro. L'eventuale esclusione del soggetto offerente sarà disposta ai sensi degli artt. 59, c. 3 lett.c) e 97, c.5 e c.6 del Codice, per le offerte che in base all'esame delle spiegazioni fornite, risultino, nel complesso, inaffidabili e/o insostenibili ai fini della regolare esecuzione del servizio in appalto, procedendo, ove praticabile, allo scorrimento della graduatoria, ai sensi del successivo paragrafo.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, aggiudica l'appalto, eventualmente subordinando l'efficacia della stessa alla verifica dei requisiti e delle capacità dichiarate in sede di gara in proprio possesso dal concorrente aggiudicatario.

L'Azienda a tal riguardo si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 44 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

- di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara in argomento, ovvero di non procedere alla sua aggiudicazione o alla sua contrattualizzazione, senza che alcun concorrente o aggiudicatario possa richiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere;
- di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato nel rispetto dei livelli autorizzativi per gli appalti di cui allo Statuto aziendale, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Ai fini della stipula del contratto, l'Azienda provvederà, anche contestualmente ad:

- 1. assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- 2. effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, o di mancata comprova dei requisiti, o di mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione lesiva per l'Azienda e/o dell'interesse pubblico a cui è sotteso l'appalto, la stessa si riserva di adottare le opportune ed adeguate misure di autotutela progressive, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento della cauzione e alla segnalazione del fatto all'ANAC, ed eventualmente, agli organi preposti, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci dell'aggiudicatario e/o dei soggetti societari individuati ai sensi dell'art.80 c.3 del Codice.

Di conseguenza l'Azienda aggiudicherà l'appalto al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle medesime verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Azienda provvederà, inoltre, a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 15 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia provvisoria in originale (se non già acquisita);
- Garanzia definitiva:
 - (in caso di ATI) atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata notarile e deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del Codice, riportandone le relative prescrizioni;
 - (in caso di consorzi associazioni onlus) atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 45 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;

- Dichiarazione a firma del rappresentante dell'aggiudicatario (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo (se non già fornito);
- Documentazione di comprova del requisito economico-finanziario;
- Documentazione di comprova dei requisiti tecnico-professionali, ivi compresi quelli di esecuzione previsti dal CSA.

Si precisa che, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta, l'Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché all'avvio, ove ricorrano le circostanze, di misure di autotutela progressive, dall'incameramento della cauzione, alla segnalazione del fatto all'ANAC, nonché agli organi preposti, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci da sanzionare, tenuto conto quanto previsto dall'art.80 c.12 del Codice. In tal caso, reiterando la suddetta modalità, si precederà nei confronti del soggetto che seque in graduatoria.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.n.159/2011, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Azienda procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il conseguente recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

L'Azienda provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dalla Commissione in merito alle parti da sottrarre all'accesso. L'Azienda si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata automaticamente con la comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Non applicabile.



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 46 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Campania, a cui vanno presentati eventuali ricorsi entro 30 giorni.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Azienda fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni / Accordi quadro / altro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro / altro, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 47 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Azienda che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici anche distaccati dell'Azienda che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Azienda in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica conformità che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché ricorrendone i presupposti ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Azienda nell'apposita area "Amministrazione Trasparente", nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, c. 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per l'Azienda e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

<u>Diritti dell'interessato</u>

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Azienda.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii)



Rev. 1 del 14/06/2022 Pg. 48 di 48

DISCIPLINARE DI GARA

il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec dell'Azienda.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Azienda per le finalità sopra descritte.

ABC Napoli AS

Responsabile Procurement e Supporto Tecnico Ing. Gennaro Marsella